

Foglio informativo Servizio di tesoreria accentrata “Cash Pooling”

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)

Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI)

Capitale sociale € 232.800.000

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209

Numero di iscrizione all'Albo delle banche della Banca d'Italia n. 5667

Codice ABI 08425

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario

Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it Tel. 05716891 Fax 0571022002

Da compilare in caso di offerta fuori sede

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

Caratteristiche generali e particolari

Il “Servizio di Tesoreria accentrata Cash Pooling”, rivolto ai gruppi societari le cui società devono essere tutte titolari di conti correnti in essere presso la Banca, consente di accentrare automaticamente, presso un conto (c.d. “Pool Account”) intestato alla holding o alla società del gruppo avente funzione di tesoriera, i saldi per valuta delle operazioni contabilizzate sui conti intestati alle altre società del gruppo (c.d. “Participant Account”). Il trasferimento dei saldi avviene ad opera di una procedura che a fine giornata esegue, sui conti interessati, delle operazioni contabili contraddistinte da causali specifiche volte ad azzerare i saldi dei conti Participant Account.

Il Servizio può essere generalmente accompagnato dalla concentrazione sul Pool Account degli affidamenti.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Relativamente all'attività svolta dalla Banca non sorgono, per il cliente, particolari rischi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il servizio di «Tesoreria accentrata “cash pooling”» è gratuito. Alle operazioni disposte automaticamente tramite tale servizio vengono applicate le condizioni economiche previste nei documenti di sintesi dei conti correnti oggetto del servizio.

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca

Il contratto è a tempo indeterminato. La Banca non assume alcun preventivo impegno in ordine al mantenimento del Servizio, restando ad essa riservato il diritto di recesso o sospensione dello stesso, previo preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Il Tesoriere e/o le singole Beneficiarie potranno recedere dal Servizio mediante lettera raccomandata inviata alla Banca e, per conoscenza, a tutte le altre Società del Gruppo con preavviso di 3 (tre) giorni lavorativi bancari, essendo il tempo minimo necessario per provvedere alla disattivazione del Servizio. Resta inteso che il recesso del Tesoriere comporterà l'estinzione automatica del Servizio.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Tre giorni lavorativi bancari, essendo il tempo minimo necessario per provvedere alla disattivazione del Servizio

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it).

La Banca risponderà al reclamo:

- entro 60 giorni se relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- entro 15 giorni lavorativi se relativo ai servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative; è fatto salvo il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
- entro 60 giorni se si tratta di servizi di investimento;
- entro 45 giorni se relativo a prodotti assicurativi per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari distributori sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative; se il reclamo riguarda gli aspetti di trasparenza e correttezza nel collocamento dei prodotti assicurativi di investimento sottoscritti dopo il 1.7.2007 la Banca risponde entro il termine di 60 giorni; per quanto riguarda gli aspetti legati al prodotto assicurativo (per es. gestione del rapporto contrattuale, liquidazione del danno, rendicontazione ecc.) il reclamo può essere inviato alle Imprese di assicurazione con le modalità e presso gli indirizzi indicati nella documentazione precontrattuale e contrattuale sottoscritta.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati può presentare ricorso a:

- a) per i reclami inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza consultare il sito arbitrobancariofinanziario.it oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca.
 - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.
- b) Per i reclami inerenti servizi e attività d'investimento:
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, per controversie riguardanti gli obblighi diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito acf.consob.it oppure possono essere richiesti alla Banca;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.
- c) Per i reclami inerenti l'intermediazione assicurativa:
- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS e la relativa modulistica sono disponibili sul sito ivass.it. Restano esclusi dalla competenza dell'Ivass le controversie riguardanti la distribuzione di prodotti assicurativi di investimento emessi da imprese di assicurazione per le quali vale la competenza dell'Arbitro per le controversie finanziarie di cui al punto 2 ed al quale si rimanda;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.

LEGENDA

Holding	Società capogruppo (o società madre) che controlla le altre società, mediante il possesso di partecipazioni azionarie.
Conto "Pool Account"	E' il conto corrente, normalmente intestato alla società holding, verso il quale vengono eseguiti i trasferimenti dai conti "Participant Account" al fine di azzerare il saldo dei medesimi
Conto "Participant Account"	Sono i conti correnti, normalmente intestati alle società partecipate, dai quali vengono effettuate le operazioni di azzeramento dei saldi mediante il trasferimento delle operazioni verso il Conto "Pool Account"